

Comunicato

Decreto Legge del 22 aprile 2021 n° 52: confermate fino al 31 luglio le norme per lo svolgimento delle attività formative

Il [Decreto Legge del 22 aprile 2021 n° 52](#) “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” proroga fino al 31 luglio le disposizioni indicate nel [DPCM pubblicato del 2 marzo 2021](#) che a tutt’oggi regolamentano lo svolgimento delle attività formative come indicato nei precedenti comunicati.

Fon.Coop pertanto ribadisce nuovamente la validità di quanto indicato all’art 25 (Corsi di formazione) del DPCM citato ed in particolare di quanto indicato al punto 7: **“Sono altresì consentiti** gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la **formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa**, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, **i corsi di formazione individuali** e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

Per le attività formative che non rientrino in tali tipologie o non siano svolte con tali modalità, è sempre possibile trasformare le attività d’aula in modalità “a distanza” sulla base delle indicazioni del [Vademecum pubblicato sul sito](#).

Roma, 23 aprile 2021